

Gazzetta ufficiale

C 310

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
13 ottobre 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 310/01 Convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco 1

III *Atti preparatori*

Banca centrale europea

2012/C 310/02 Parere della Banca centrale europea, del 1° agosto 2012, in merito alla proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CON/2012/62) 12

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2012/C 310/03	Elenco dei punti nazionali d'informazione sul calcio	32
---------------	--	----

Commissione europea

2012/C 310/04	Tassi di cambio dell'euro	36
---------------	---------------------------------	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2012/C 310/05	Invito a manifestare interesse a far parte del gruppo di esperti multisettoriale e indipendente chiamato a fornire consulenza su forme efficaci di investimento nella salute	37
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2012/C 310/06	Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali	40
---------------	--	----



II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CONVENZIONE MONETARIA

tra l'Unione europea e il Principato di Monaco

(2012/C 310/01)

L'UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea,

e

IL PRINCIPATO DI MONACO,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° gennaio 1999 l'euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, tra cui la Francia, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.
- (2) Già prima dell'introduzione dell'euro, la Francia e il Principato di Monaco erano legati da accordi bilaterali in materia monetaria e bancaria, in particolare dalla convenzione franco-monegasca relativa al controllo dei cambi del 14 aprile 1945 e dalla convenzione di vicinato del 18 maggio 1963.
- (3) Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale a decorrere dal 1° gennaio 1999, in virtù della decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 ⁽¹⁾.
- (4) Il 24 dicembre 2001 l'Unione europea, rappresentata dalla Repubblica francese in associazione con la Commissione e la BCE, ha concluso una convenzione monetaria con il Principato di Monaco. La convenzione di vicinato tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco è stata aggiornata di conseguenza.
- (5) In virtù della presente convenzione monetaria, il Principato di Monaco ha il diritto di continuare a utilizzare l'euro come moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro. Sul suo territorio si applicano le norme dell'Unione europea elencate in allegato alla presente convenzione, alle condizioni da essa stabilite.
- (6) Il Principato di Monaco deve assicurare che sul suo territorio si applichino le norme comunitarie sulle monete e sulle banconote denominate in euro, che devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni. È importante che il Principato di Monaco adotti tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e per collaborare in questo ambito con la Commissione, la BCE, la Repubblica francese e l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

⁽¹⁾ GU L 30 del 4.2.1999, pag. 31.

- (7) La presente convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nell'Unione europea. Simmetricamente, essa non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari situati nel territorio dell'Unione europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel Principato di Monaco.
- (8) La presente convenzione monetaria non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l'obbligo di includere gli strumenti finanziari del Principato di Monaco negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del Sistema europeo delle banche centrali.
- (9) Il Principato di Monaco dispone, sul suo territorio, di società di gestione che esercitano attività di gestione per conto terzi o attività di trasmissione di ordini e i cui servizi sono disciplinati esclusivamente dal diritto monegasco, lasciando impregiudicati gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Queste società non possono accedere ai sistemi di pagamento né ai sistemi di regolamento e consegna titoli.
- (10) In continuità dei legami storici esistenti tra la Francia e il Principato di Monaco e dei principi stabiliti dalla convenzione monetaria del 24 dicembre 2001, l'Unione europea e il Principato di Monaco si impegnano a cooperare in buona fede per assicurare l'efficacia della presente convenzione nel suo insieme.
- (11) È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Repubblica francese, della Commissione europea e della BCE, incaricato di esaminare l'applicazione della presente convenzione, di decidere, nelle condizioni stabilite all'articolo 3, il massimale annuo per l'emissione delle monete, di esaminare l'adeguatezza della proporzione minima di monete da emettere al valore nominale e di valutare le misure adottate dal Principato di Monaco per attuare la normativa pertinente dell'Unione europea.
- (12) La Corte di giustizia dell'Unione europea sarà l'organo incaricato della risoluzione delle controversie risultanti dalla mancata esecuzione di un obbligo o dall'interpretazione erranea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione e per le quali si constata che le parti non abbiano potuto preventivamente giungere ad un accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98 modificati. Il Principato di Monaco conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.

Articolo 2

Il Principato di Monaco emette banconote o monete solo dopo aver concordato con l'Unione europea le condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'emissione delle monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.

Articolo 3

1. Il massimale annuo, in termini di valore, per l'emissione delle monete in euro da parte del Principato di Monaco comprende:

una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2011 è fissato a 2 340 000 EUR;

una parte variabile, corrispondente, in termini di valore, al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica francese nell'anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti del Principato di Monaco.

Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell'inflazione (sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato in Francia nell'anno n-1) sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro.

2. Il Principato di Monaco può inoltre emettere una moneta commemorativa speciale e/o monete da collezione in occasione di eventi importanti per il Principato. Qualora a seguito dell'emissione speciale l'emissione complessiva dovesse superare il massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell'emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell'anno precedente e/o detratto dal massimale dell'anno successivo.

Articolo 4

1. Le monete in euro emesse dal Principato di Monaco sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

2. Il Principato di Monaco notifica preventivamente i progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità con le norme dell'Unione europea.

Articolo 5

La Francia mette a disposizione del Principato di Monaco l'Hôtel de la Monnaie di Parigi per il conio delle sue monete, conformemente all'articolo 18 della convenzione di vicinato tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963.

Articolo 6

1. Il volume delle monete in euro emesse dal Principato di Monaco si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica francese ai fini dell'approvazione da parte della Banca Centrale Europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica francese, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Principato di Monaco comunica ogni anno alla Repubblica francese, entro il 1° settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le condizioni previste per l'emissione delle monete.

3. Il Principato di Monaco comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno 2011 al momento della firma della presente convenzione.

4. Fatta salva l'emissione di monete da collezione, il Principato di Monaco mette in circolazione al valore nominale almeno l'80 % delle monete in euro che esso emette ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l'adeguatezza della proporzione minima di monete da emettere al valore nominale e può decidere di modificarla.

Articolo 7

1. Il Principato di Monaco può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all'articolo 3. L'emissione di monete da collezione in euro da parte del Principato di Monaco deve rispettare gli orientamenti dell'Unione europea per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

2. Le monete da collezione emesse dal Principato di Monaco non hanno corso legale nell'Unione europea.

Articolo 8

Il Principato di Monaco adotta tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e per collaborare in tale ambito con la Commissione, la BCE, la Repubblica francese e l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

Articolo 9

Il Principato di Monaco si impegna a:

- a) applicare gli atti giuridici e le norme dell'Unione europea elencati nell'allegato A che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, e che sono applicati direttamente dalla Francia, o le disposizioni adottate dalla Francia per recepire tali atti giuridici e tali norme secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3;
- b) adottare misure equivalenti agli atti giuridici e alle norme dell'Unione europea elencati nell'allegato B che sono applicati direttamente dagli Stati membri o da essi recepiti, secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, in materia di:
 - diritto bancario e finanziario, nonché prevenzione del riciclaggio di denaro nei settori e secondo le modalità di cui all'articolo 11,
 - prevenzione delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni,
- c) applicare direttamente sul suo territorio gli atti giuridici e le norme dell'Unione europea relativi alle banconote e alle monete in euro nonché le misure necessarie all'utilizzo dell'euro in quanto moneta unica adottate in base all'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salva espressa disposizione contraria prevista nella presente convenzione. La Commissione, tramite il comitato misto, tiene le autorità monegasche informate circa l'elenco degli atti e delle norme interessati.

Articolo 10

1. Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel Principato di Monaco possono, alle condizioni stabilite all'articolo 11, partecipare ai sistemi di regolamento interbancari e di pagamento e di regolamento titoli dell'Unione europea in base alle stesse modalità previste per gli enti creditizi e, se del caso, per gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia, purché soddisfino le condizioni stabilite per l'accesso a detti sistemi

2. Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti, alle condizioni stabilite all'articolo 11, alle stesse modalità di attuazione, da parte della Banque de France, delle disposizioni stabilite dalla BCE in materia di strumenti e di procedure di politica monetaria previste per gli enti creditizi e, se del caso, per gli altri istituti finanziari aventi sede nel territorio francese.

Articolo 11

1. Gli atti giuridici adottati dal Consiglio in applicazione dell'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, oppure con l'articolo 19, paragrafo 1, oppure con l'articolo 34, paragrafo 3, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso «lo statuto»), gli atti adottati dalla BCE in applicazione dei suddetti atti giuridici adottati dal Consiglio o degli articoli 5, 16, 18, 19, 20, 22 o 34, paragrafo 3, dello statuto, oppure gli atti adottati dalla Banque de France per l'attuazione degli atti giuridici adottati dalla BCE, sono applicabili nel Principato di Monaco. Lo stesso vale per le eventuali modifiche apportate a detti atti.

2. Il Principato di Monaco applica le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti dell'Unione europea relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A. A tal fine il Principato di Monaco applica, in primo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative all'attività e al controllo degli enti creditizi nonché i testi regolamentari adottati per la loro applicazione, come previsto dalla convenzione franco-monegasca relativa ai controlli dei cambi del 14 aprile 1945 e dagli scambi di lettere interpretative tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 10 maggio 2001, dell'8 novembre 2005 e del 20 ottobre 2010 relativi alla normativa nel settore bancario e, in secondo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli.

3. L'elenco riportato nell'allegato A è modificato dalla Commissione a seguito di ciascuna modifica dei testi interessati e ogniqualvolta l'Unione europea adotti un nuovo testo, tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. Gli atti giuridici e le norme di cui all'allegato A sono applicati dal Principato di Monaco a decorrere dal loro recepimento nella legislazione francese conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2. L'elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Il Principato di Monaco adotta misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri in applicazione degli atti dell'Unione europea necessari all'attuazione della presente convenzione riportati nell'allegato B. Il comitato misto di cui all'articolo 13 esamina l'equivalenza tra le misure adottate dal Principato di Monaco e quelle che gli Stati membri adottano in applicazione degli atti dell'Unione sopra menzionati, conformemente ad una procedura che sarà stabilita da detto comitato.

5. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 9 del presente articolo, l'elenco riportato nell'allegato B è modificato mediante decisione del Comitato misto. A tal fine la Commissione, ove elabori una nuova normativa in un settore disciplinato dalla presente convenzione e ritenga che essa debba essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato B, ne informa il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco riceve copia dei documenti elaborati dalle istituzioni e organi dell'Unione europea nelle

varie fasi della procedura legislativa. La Commissione pubblica l'allegato B così modificato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il comitato misto stabilisce inoltre termini appropriati e ragionevoli per l'attuazione, da parte del Principato di Monaco, delle nuove norme e dei nuovi atti giuridici, aggiunti all'allegato B.

6. Il Principato di Monaco adotta misure di effetto equivalente alle direttive dell'Unione europea di cui all'allegato B relative alla lotta contro il riciclaggio dei capitali conformemente alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI). L'inclusione nell'allegato B dei regolamenti dell'Unione europea relativi alla lotta contro il riciclaggio di capitali viene decisa caso per caso dal comitato misto. L'unità di informazione finanziaria del Principato di Monaco e quelle degli Stati membri dell'Unione europea collaborano attivamente nella lotta contro il riciclaggio di capitali.

7. Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari e gli altri agenti dichiaranti aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti alle sanzioni e alle procedure disciplinari applicabili in caso di interpretazione erronea degli atti giuridici menzionati ai paragrafi precedenti. Il Principato di Monaco provvede all'esecuzione delle sanzioni imposte dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del presente articolo.

8. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore nel Principato di Monaco lo stesso giorno in cui entrano in vigore nell'Unione europea se si tratta di atti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e lo stesso giorno in cui entrano in vigore in Francia se si tratta di atti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* (JORF). Gli atti giuridici di portata generale di cui al paragrafo 1 non pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o nella JORF entrano in vigore non appena vengono comunicati alle autorità monegasche. Gli atti di portata individuale di cui al paragrafo 1 sono applicabili a decorrere dalla loro notificazione al destinatario.

9. Prima di concedere un'autorizzazione a imprese di investimento che desiderano stabilirsi nel Principato di Monaco e che potrebbero prestarvi servizi di investimento diversi dalle attività di gestione per conto terzi e dalla trasmissione di ordini, e lasciando impregiudicati gli obblighi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Principato di Monaco si impegna ad adottare misure di effetto equivalente a quelle previste dagli atti giuridici dell'Unione europea vigenti che disciplinano detti servizi. In deroga alla procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, detti atti comunitari sono a quel punto inseriti nell'allegato B dalla Commissione.

Articolo 12

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti

risultanti dalla mancata esecuzione di un obbligo o dall'interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto. Le parti si impegnano ad adoperarsi per risolvere le controversie in via amichevole in seno al comitato misto.

2. Qualora tale risoluzione in via amichevole non fosse possibile, l'Unione europea, agendo su raccomandazione della Commissione previo parere della Francia e della BCE per le materie di sua competenza, o il Principato di Monaco, possono adire la Corte di giustizia se dall'esame effettuato dal comitato misto risulta che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo o abbia dato un'interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è vincolante per le parti, che adottano le misure necessarie per conformarsi entro il termine stabilito dalla Corte nella sentenza stessa.

3. Se l'Unione europea o il Principato di Monaco non adottano le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l'altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione.

4. Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi dell'Unione europea adottate in applicazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi.

Articolo 13

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell'Unione europea. Esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 11. Esso esamina le misure adottate dal Principato di Monaco e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione. Esso adotta il proprio regolamento interno.

2. La delegazione dell'Unione europea si compone di rappresentanti della Repubblica francese, che la presiedono, nonché di rappresentanti della Commissione europea e della Banca centrale europea. La delegazione dell'Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.

3. La delegazione monegasca si compone di rappresentanti designati dal ministro di Stato ed è presieduta dal *Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie* o dal suo rappresentante.

4. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta uno dei suoi membri lo ritenga necessario affinché il comitato possa svolgere i compiti affidatigli dalla presente convenzione, in particolare in funzione degli sviluppi legislativi a livello europeo, francese e monegasco. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno dal presidente della delegazione dell'Unione europea e dal presidente della delegazione monegasca. Il comitato misto adotta le sue decisioni all'unanimità.

5. La segreteria del comitato si compone di due persone: una di esse viene nominata dal presidente della delegazione monegasca e l'altra dal presidente della delegazione dell'Unione europea. La segreteria partecipa alle riunioni del comitato.

Articolo 14

Ciascuna delle parti può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.

Articolo 15

La presente convenzione è redatta in lingua francese e potrà, se del caso, essere tradotta nelle altre lingue dell'Unione europea. La versione francese, tuttavia, sarà l'unica facente fede.

Articolo 16

La presente convenzione entra in vigore il 1° dicembre 2011.

Articolo 17

La convenzione monetaria del 24 dicembre 2001 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 24 dicembre 2001 si intendono fatti alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, il , in tre originali in lingua francese.

Per l'Unione europea

Olli REHN
Vicepresidente della Commissione
europea e Commissario
responsabile per gli Affari
economici e monetari e l'euro

François BAROIN
Ministro dell'Economia, delle
finanze e dell'industria della
Repubblica francese

Per il Principato di Monaco

Michel ROGER
Ministro di Stato

ALLEGATO A

Normativa bancaria e finanziaria

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari: per le disposizioni applicabili agli enti creditizi (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1),

modificata da:

direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28),

direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16),

direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione): per le disposizioni applicabili agli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201),

modificata da:

direttiva 2008/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 54),

direttiva 2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 97),

direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97),

direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3),

direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5),

modificata da:

direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45),

modificata da:

direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37),

direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione): ad eccezione del titolo III e del titolo III e IV (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1),

modificata da:

direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (GU L 87 del 28.3.2007, pag. 9),

direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1),

direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1) per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE,

direttiva 2008/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 38),

direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 14),

direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE,

direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97),

direttiva 2010/16/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di un determinato ente dall'ambito di applicazione (GU L 60 del 10.3.2010, pag. 15),

direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3),

direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15),

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43),

modificata da:

direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1),

modificata da:

direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40),

direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio: per le disposizioni applicabili agli enti creditizi e ad eccezione degli articoli 15 e da 31 a 33 e del titolo III (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1),

rettifica della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004) (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18),

modificata da:

direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60),

direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1),

direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33),

direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120),

integrata da:

regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1),

direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE: per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1),

rettifica della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007) (GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5),

modificata da:

direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

ALLEGATO B

Prevenzione del riciclaggio di denaro

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15)

modificata da:

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE: per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1)

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46)

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE.

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

integrata da:

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29)

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 del 8.12.2006, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9)

Prevenzione delle frodi e della contraffazione

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)

modificato da:

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

modificato da:

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)

Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1)

modificata da:

Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3)

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1)

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37)

Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50)

modificata da:

Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 40)

Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28)

Normativa bancaria e finanziaria

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)

III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 1° agosto 2012****in merito alla proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli****(CON/2012/62)****(2012/C 310/02)****Introduzione e base giuridica**

Il 3 aprile 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE ⁽¹⁾ (di seguito «la proposta di regolamento»). Il 19 aprile 2012, la BCE ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che riguardano la definizione e l'attuazione della politica monetaria dell'area dell'euro e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento da parte della BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e che concernono il contributo della BCE ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Inoltre, l'articolo 22 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC» prevede che la BCE e le banche centrali nazionali possano accordare facilitazioni, e la BCE possa stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e con i paesi terzi. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La proposta di regolamento farà parte del quadro di riferimento regolamentare per le infrastrutture di mercato e le sedi di negoziazione, unitamente alla direttiva 2004/39/CE ⁽²⁾ e alla proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽³⁾. In virtù delle loro dimensioni, complessità e interconnessione sistemica, i CSD sono ritenuti istituti di importanza sistemica ⁽⁴⁾, pertanto richiedono un quadro regolamentare generale per la vigilanza e la supervisione che combini strumenti microprudenziali e macroprudenziali. La BCE sostiene fermamente la proposta della

⁽¹⁾ COM(2012) 73 definitivo.

⁽²⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le Direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). Al momento è oggetto di revisione. Si veda la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 656 definitivo, e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2011) 652 definitivo.

⁽³⁾ Si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010) 484 definitivo.

⁽⁴⁾ Si veda il 1° paragrafo della relazione alla proposta di regolamento.

Commissione di rafforzare il quadro giuridico applicabile ai CSD e di armonizzare le norme a fondamento dell'operatività, dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD, nonché quelle relative all'emissione, la detenzione e il trasferimento dei titoli per mezzo di tali CSD nell'Unione ⁽⁵⁾.

L'Eurosistema sta sviluppando TARGET2 Securities (T2S) al fine di istituire un meccanismo unico di regolamento in Europa. Anche in tale contesto, la BCE sostiene fermamente la proposta di regolamento, la quale potenzierà le condizioni giuridiche e operative per i regolamenti transfrontalieri nell'Unione in generale e in particolare in T2S. A tal proposito, la BCE raccomanda che la proposta di regolamento e i relativi atti attuativi siano adottati prima del lancio di T2S, previsto per giugno 2015.

1. Obiettivo della proposta di regolamento

La proposta di regolamento stabilisce requisiti uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari ⁽⁶⁾. Ai sensi della direttiva 2004/39/CE ⁽⁷⁾, gli «strumenti finanziari» comprendono valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, contratti su strumenti derivati, contratti finanziari differenziali e quote di emissione. A tal proposito, la BCE nota che la proposta di regolamento non definisce gli «strumenti finanziari» e che alcune parti di esso si applicano solo ai «titoli» o ai valori mobiliari ⁽⁸⁾, laddove altre si applicano anche agli strumenti del mercato monetario ⁽⁹⁾, alle quote di organismi d'investimento collettivo e alle quote di emissione ⁽¹⁰⁾. Inoltre, la proposta di regolamento definisce i CSD come persone giuridiche che gestiscono un sistema di regolamento titoli e svolgono almeno un altro servizio di base di cui all'allegato ⁽¹¹⁾. La BCE è del parere che tutti e tre i servizi di base dovrebbero essere oggetto di regolamento. In tale contesto, a fini di chiarezza giuridica, la BCE raccomanda di chiarire ulteriormente la portata della proposta di regolamento, per quanto riguarda sia la tipologia di strumenti cui è applicabile, sia la definizione di CSD.

La definizione di CSD dovrebbe essere modificata al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare derivante dalla creazione da parte di un CSD di due o tre persone giuridiche per svolgere diverse attività di base evitando la soggezione al regolamento applicabile ai CSD. La BCE ritiene opportuno che ogni persona giuridica che offra uno qualsiasi dei servizi di base indicati nella sezione A dell'allegato sia soggetta al regolamento.

2. Cooperazione tra autorità

2.1. La proposta di regolamento conferisce un ruolo predominante alle autorità di vigilanza competenti e un ruolo di sostegno ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in quanto autorità interessate in relazione ai CSD. Tenendo conto del ruolo delle banche centrali in qualità di autorità di supervisione e/o di banche centrali di emissione, nonché del fatto che le banche centrali utilizzano i servizi dei CSD per il regolamento delle operazioni di politica monetaria, la proposta di regolamento dovrebbe garantire che i poteri delle autorità competenti e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) siano integrati e bilanciati da un adeguato coinvolgimento dei membri del SEBC. Le banche centrali e le autorità di regolamentazione dei titoli nel Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) e nell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) hanno riconosciuto l'importanza di regolamentazione, vigilanza e supervisione nelle infrastrutture del mercato finanziario, compresi i CSD ⁽¹²⁾. La BCE ritiene opportuno che

⁽⁵⁾ Si veda anche la risposta dei servizi della BCE del 22 marzo 2011 (di seguito «la risposta della BCE») alla consultazione pubblica della Commissione riguardante i depositari centrali di titoli e l'armonizzazione di alcuni aspetti del regolamento titoli nell'Unione europea (di seguito la «consultazione della Commissione»). Tutti i pareri della BCE sono disponibili al sito Internet della BCE, all'indirizzo: <http://www.ecb.europa.eu>

⁽⁶⁾ Si veda l'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

⁽⁷⁾ Direttiva 2004/39/CE. La proposta della Commissione di abrogare la direttiva 2004/39/CE (si veda la nota 3) comprende anche la nozione di quote di emissione.

⁽⁸⁾ Si veda l'articolo 4, paragrafo 18, della direttiva 2004/39/CE.

⁽⁹⁾ Si veda l'articolo 4, paragrafo 19, della direttiva 2004/39/CE.

⁽¹⁰⁾ Le quote di emissione sono definite nella proposta di regolamento attraverso il riferimento alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, del 25.10.2003, pag. 32).

⁽¹¹⁾ Si vedano l'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, nonché la sezione A dell'allegato della proposta di regolamento.

⁽¹²⁾ Si veda CSPR-IOSCO, «Principles for financial market infrastructures», aprile 2012, disponibile presso il sito Internet della BRI all'indirizzo <http://www.bis.org>, in particolare il capitolo 4 (di seguito i «principi CSPR-IOSCO»).

la proposta di regolamento sia coerente con i principi CSPR-IOSCO. È opportuno incentivare una cooperazione efficace e stretta tra le autorità competenti e i membri del SEBC, sia sotto il profilo della supervisione, sia come banche centrali di emissione, fatti salvi i poteri della banca centrale ⁽¹³⁾.

- 2.2. La BCE nota, inoltre, che la proposta di regolamento individua già alcune aree di cooperazione e suggerisce talune altre aree, in cui ritiene che sia necessario tale coinvolgimento di AESFEM e SEBC. Inoltre, la BCE sottolinea l'esigenza che l'AESFEM e il SEBC collaborino nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche. Ciò dovrebbe garantire che i membri del SEBC non debbano elaborare altri requisiti, potenzialmente diversi, nelle misure di supervisione, compresi gli atti giuridici. Inoltre, ciò eviterebbe la necessità di valutazione continua dei CSD che prendono parte al regolamento delle operazioni di politica monetaria rispetto agli standard per l'uso ⁽¹⁴⁾, altrimenti obbligatoria al fine di rispettare gli obblighi giuridici del SEBC. In tale contesto, è di particolare importanza anche che lo scambio di informazioni necessarie, comprese quelle per la stabilità finanziaria, la supervisione e a fini statistici, sia tempestivo e adeguato.
- 2.3. Pertanto, è opportuno che la proposta di regolamento preveda norme di cooperazione che permettano alle autorità competenti e interessate di adempiere alle proprie responsabilità sia internamente, sia in un contesto transfrontaliero, in conformità ai principi CSPR-IOSCO ⁽¹⁵⁾. La proposta di regolamento dovrebbe agevolare la vigilanza e la supervisione generali in un contesto transfrontaliero, dato lo sviluppo previsto delle operazioni e dei regolamenti transfrontalieri, nonché i collegamenti tra CSD, un aspetto che sarà agevolato, e perfino favorito, dal lancio della piattaforma comune di T2S. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di decidere in merito alla forma opportuna dei sistemi di cooperazione. In tale contesto, potrebbe prospettarsi l'opzione di costituire collegi di autorità, in particolare ove un CSD svolga attività transfrontaliere per mezzo di imprese figlie o succursali ovvero ove la fornitura di servizi transfrontalieri divenga considerevole ⁽¹⁶⁾.

3. Supervisione macroprudenziale

È stato riconosciuto che infrastrutture del mercato finanziario solide, compresi i sistemi di regolamento titoli, costituiscono un contributo essenziale alla stabilità finanziaria attraverso la riduzione del rischio sistemico ⁽¹⁷⁾. La BCE nota che la supervisione macroprudenziale da parte del Comitato europeo per il rischio sistemico e da parte delle autorità nazionali interessate, ove del caso, dovrebbe essere svolta, fatti salvi rispettivi poteri dei membri del SEBC.

4. Regolamento in moneta di banca centrale

La proposta di regolamento autorizza i CSD a offrire regolamenti in contante in moneta di banche commerciali, qualora il regolamento in moneta di banca centrale non sia pratico o non sia disponibile ⁽¹⁸⁾. Ciò è in linea con i principi CSPR-IOSCO e le raccomandazioni del SEBC e del CESR ⁽¹⁹⁾, i quali evidenziano che la liquidità di banca centrale e la moneta di banca commerciale non sono opzioni equivalenti sotto il profilo del rischio. Qualora un CSD sia autorizzato a offrire regolamenti in contante in moneta di banca commerciale, dovrebbe essere tenuto a prevedere e monitorare l'aderenza a criteri rigidi per l'ente creditizio che svolga il ruolo di banca di regolamento ⁽²⁰⁾. La BCE accoglie con favore anche il fatto che la proposta di regolamento non regoli l'accesso al credito della banca centrale, compresi i finanziamenti volti a fronteggiare gravi crisi di liquidità, i quali costituiscono una prerogativa delle banche centrali e sono direttamente connessi alla politica monetaria.

⁽¹³⁾ Si veda il parere della BCE CON/2011/1, del 13 gennaio 2011, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU C 57 del 23.2.2011, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul relativo sito Internet, all'indirizzo <http://www.ecb.europa.eu>

⁽¹⁴⁾ Standard per l'utilizzo dei sistemi di regolamento dei titoli dell'UE nelle operazioni di rifinanziamento del SEBC, Istituto monetario europeo, gennaio 1998.

⁽¹⁵⁾ Si veda in particolare *Responsability E (Cooperation with other authorities)* dei principi di CSRP-IOSCO.

⁽¹⁶⁾ Il quadro legislativo dell'UE EMIR e la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1), nonché i principi CSPR-IOSCO prevedono già la costituzione di collegi.

⁽¹⁷⁾ Si veda Consiglio per la stabilità finanziaria, «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — recommendations and time lines», ottobre 2010, pag. 8.

⁽¹⁸⁾ Articolo 37, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

⁽¹⁹⁾ Si vedano a tal proposito il numero 9 dei principi CSPR-IOSCO e la raccomandazione 10 di SEBC-CESR «Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union», maggio 2009 (di seguito le «raccomandazioni di SEBC-CESR»).

⁽²⁰⁾ Si vedano a tal proposito il numero 9 dei principi CSPR-IOSCO e la raccomandazione 10 di SEBC-CESR.

5. CSD e servizi ausiliari di tipo bancario

- 5.1. La proposta di regolamento prevede che i CSD non possano fornire alcun tipo di servizio bancario accessorio e che anzi essi dovrebbero essere autorizzati a designare uno o più enti creditizi per svolgere taluni servizi bancari accessori, definiti nella proposta di regolamento. Tuttavia, in via derogatoria e tenendo conto di alcune forme di salvaguardia, è possibile concedere a taluni CSD un'autorizzazione limitata a svolgere tali servizi ⁽²¹⁾.
- 5.2. Ciò richiede una revisione accurata al fine di garantire la coerenza con le norme dell'Unione in materia di concorrenza, nonché con il quadro di riferimento in materia di supervisione macroprudenziale sistemica e il quadro legislativo bancario ⁽²²⁾, oltre a una distribuzione adeguata dei compiti tra le autorità di vigilanza dei CSD e le autorità di vigilanza bancaria. A tal proposito e come sottolineato in un parere precedente, la BCE è favorevole al coinvolgimento sistematico dell'Autorità bancaria europea (ABE) al fine di condurre qualsiasi analisi tecnica preventiva in merito alla legislazione bancaria dell'Unione ⁽²³⁾.

Più specificamente, la proposta di regolamento distingue tra servizi bancari accessori per i partecipanti di un sistema di regolazione titoli relativo a un servizio di regolamento da un lato, e servizi bancari accessori relativi ad altri servizi di base o accessori dall'altra ⁽²⁴⁾. Inoltre, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di specificare tali servizi accessori ⁽²⁵⁾. La BCE è del parere che suddetta distinzione non sia chiara e che i servizi bancari accessori a cui è fatto riferimento dovrebbero essere allineati il più possibile alla terminologia della legislazione bancaria europea.

- 5.3. Il quadro di riferimento per la fornitura di servizi bancari accessori dovrebbe essere guidato da un'adeguata attenuazione dei rischi, pur salvaguardando l'efficienza dei CSD nella fornitura dei propri servizi. Data l'importanza della natura di tale questione, potrebbe essere giustificata una valutazione più generale delle diverse opzioni per la fornitura di servizi bancari accessori. Una tale valutazione sarebbe utile nella determinazione completa a) dei diversi rischi, compresi i rischi derivanti dalla risoluzione e i rischi giuridici, creditizi, di liquidità, nonché quelli operativi o commerciali, e b) dei profili d'efficienza relativi a tali opzioni. Tale valutazione agevolerebbe, inoltre, la definizione del modello più sicuro ed efficiente. La BCE è preparata a contribuire a tale valutazione.

Inoltre, non vi dovrebbe essere incertezza in merito alla portata esatta dei servizi bancari accessori che gli enti creditizi designati sarebbero autorizzati a svolgere ⁽²⁶⁾, ai requisiti prudenziali ai quali sarebbero soggetti e al loro grado di autonomia nei confronti del quadro legislativo bancario ⁽²⁷⁾.

- 5.4. La proposta di regolamento limita i servizi fornibili da un ente creditizio designato che appartenga allo stesso gruppo del CSD ⁽²⁸⁾. La BCE intende che tale limitazione è dettata da considerazioni legate al rischio, in particolare dall'intenzione di evitare un effetto domino. La BCE raccomanda di estendere tale limitazione a tutti gli enti creditizi che forniscano servizi bancari elencati nella sezione C dell'allegato per i partecipanti di un sistema di regolamento titoli, tenendo conto dei potenziali effetti contrari sull'abilità del CSD di continuare a svolgere le proprie funzioni, in particolare quelle basate sul meccanismo di consegna contro pagamento, nel caso della risoluzione o insolvenza di un ente creditizio.
- 5.5. Infine, la BCE ritiene che la procedura proposta al fine di concedere una deroga sia piuttosto complessa e potrebbe essere snellita per ottenere il grado necessario di certezza e uniformità. In particolare, è opportuno garantire l'adozione di criteri oggettivi, compresi criteri quantitativi ove possibile, in aggiunta ai criteri qualitativi necessari previsti nella proposta, al fine di determinare se una deroga possa essere concessa o meno.

⁽²¹⁾ Si vedano in particolare il titolo IV e la sezione C dell'allegato della proposta di regolamento.

⁽²²⁾ Si veda la direttiva 2006/48/CE e le modifiche attualmente in discussione nei testi del compromesso della Presidenza.

⁽²³⁾ A tal proposito, si veda il paragrafo 3.2 del Parere della BCE CON/2012/5, del 25 gennaio 2012, in merito alla proposta di direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento e alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU C 105 dell'11.4.2012, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Si veda la sezione C dell'allegato della proposta di regolamento.

⁽²⁵⁾ Si veda l'articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

⁽²⁶⁾ Si veda l'articolo 54 della proposta di regolamento.

⁽²⁷⁾ Si vedano a tal proposito gli articoli 57 e 58 della proposta di regolamento.

⁽²⁸⁾ Si veda l'articolo 52, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

6. Coerenza con le norme internazionali per i CSD

La proposta di regolamento riconosce l'opportunità di uniformarsi alle raccomandazioni esistenti sviluppate da CSPR-IOSCO⁽²⁹⁾. Tuttavia, vi sono alcune incoerenze tra i principi CSPR-IOSCO e la proposta di regolamento, di cui la BCE raccomanda di occuparsi. Per esempio, la proposta di regolamento non prende in considerazione i requisiti per la partecipazione a più livelli⁽³⁰⁾. Inoltre, la proposta di regolamento menziona la necessità di gestire i rischi derivanti dalle interdipendenze⁽³¹⁾ solo nel contesto del rischio operativo⁽³²⁾. Vi sono anche alcune incoerenze in merito alla gestione del rischio di liquidità⁽³³⁾, vale a dire la proposta di regolamento non distingue tra i sistemi di regolamento netto differito (DNS) a seconda che forniscano o meno una garanzia di regolamento. Ciò non sia allineato ai principi CSPR-IOSCO che richiedono che i sistemi di regolamento netto differito che forniscono una garanzia di regolamento coprano pienamente le esposizioni creditizie e di liquidità, mentre quelli che non prevedono una garanzia di regolamento devono coprire le esposizioni creditizie ai due maggiori partecipanti e ai loro affiliati e l'esposizione in liquidità al maggior partecipante e ai suoi affiliati.

7. Esternalizzazione a enti pubblici

La proposta di regolamento introduce i requisiti che i CSD devono soddisfare, ove esternalizzino parte delle proprie attività⁽³⁴⁾. È prevista un'esenzione per le situazioni in cui un CSD esternalizzi alcune delle proprie operazioni a enti pubblici, a condizione che tale accordo sia governato da un quadro giuridico, regolamentare e operativo adeguato. La BCE nota che tale esenzione riguarderebbe l'attuale progetto T2S intrapreso dall'Eurosistema. La BCE è favorevole a tale esenzione, la quale tiene conto del fatto che tale esternalizzazione può dare luogo a vantaggi significativi per l'economia, contribuisce allo svolgimento delle funzioni dell'Eurosistema ed è soggetta a un accordo quadro che contiene alcune salvaguardie⁽³⁵⁾.

8. Conflitto di leggi

La proposta di regolamento prevede, come regola generale, che qualsiasi questione in merito agli aspetti proprietari relativi ai titoli detenuti da un CSD sia regolata dalla legge del paese in cui è detenuto il conto titoli⁽³⁶⁾. Nonostante tale regola generale sia coerente con il metodo adottato in altri atti giuridici dell'Unione di applicare la legge del luogo dell'intermediario competente rispetto agli aspetti proprietari relativi ai titoli⁽³⁷⁾, la BCE si oppone fortemente all'introduzione di un'ulteriore norma in merito al conflitto di leggi, che sarebbe in conflitto con la legislazione dell'Unione esistente e minerebbe la certezza giuridica⁽³⁸⁾.

Inoltre, come già indicato in un parere precedente, sebbene una norma chiara e semplice in tema di conflitto di leggi per tutti gli aspetti dei titoli in forma di scritturale sia importante per l'efficienza e la sicurezza della detenzione e del trasferimento transfrontalieri di strumenti finanziari, l'applicazione pratica di un regime unico in materia di conflitto di leggi per la compensazione e il regolamento transfrontalieri di titoli nell'Unione continua a mostrare differenze tra Stati membri circa l'interpretazione dell'«ubicazione di un conto». ⁽³⁹⁾ A tal proposito, la BCE ritiene necessario armonizzare i diversi quadri giuridici dell'Unione per la detenzione e la disposizione dei titoli, nonché l'esercizio dei diritti connessi ai titoli, in linea con la relazione finale del Legal Certainty Group⁽⁴⁰⁾.

⁽²⁹⁾ Si veda il considerando 25 della proposta di regolamento.

⁽³⁰⁾ Si veda il numero 19 dei principi CSPR-IOSCO.

⁽³¹⁾ Si veda il principio 3 dei principi CSPR-IOSCO.

⁽³²⁾ Articolo 42, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

⁽³³⁾ Si vedano il numero 7 dei principi CSPR-IOSCO e l'articolo 57 della proposta di regolamento.

⁽³⁴⁾ Si veda l'articolo 28 della proposta di regolamento.

⁽³⁵⁾ Si vedano la consultazione della Commissione e la risposta della BCE.

⁽³⁶⁾ Si veda l'articolo 46, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

⁽³⁷⁾ Si vedano l'articolo 9 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45), l'articolo 9 della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43), nonché l'articolo 24 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

⁽³⁸⁾ Si veda l'articolo 46, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

⁽³⁹⁾ Si veda a tal proposito il parere della BCE CON/2008/37, del 7 agosto 2008, in merito a una proposta di direttiva che modifica la direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE (GU C 216 del 23.8.2008, pag. 1), paragrafo 8.

⁽⁴⁰⁾ Si veda http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf

9. **Regime specifico per la risoluzione dei CSD**

La proposta di regolamento non individua un regime specifico e generale per la risoluzione dei CSD, tuttavia la BCE raccomanda di adottarne uno.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell'allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° agosto 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
<p>Modifica n. 1</p> <p>Considerando 6</p>	
<p>«6. Il 20 ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) stanno ultimando i progetti di norme internazionali. Tali norme sono volte a sostituire le raccomandazioni della BRI del 2001, che a livello europeo sono state riprese e adattate nel 2009 dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) mediante orientamenti non vincolanti.»</p>	<p>«6. Il 20 ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Nel l'aprile 2012, il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) hanno pubblicato i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari stanno ultimando i progetti di norme internazionali. Tali principi norme sono volte a sostituire sostituiscono le raccomandazioni della BRI CSPR-IOSCO per i sistemi di regolamento titoli del novembre 2001, che a livello dell'Unione europea sono state riprese e adattate attuate mediante le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli e per le controparti centrali adottate nel maggio 2009 congiuntamente dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) mediante orientamenti non vincolanti.»</p>
<p><i>Nota esplicativa</i></p> <p><i>La modifica tiene conto dell'adozione dei principi CSRP-IOSCO e chiarisce il riferimento a SEBC e CESR.</i></p>	
<p>Modifica n. 2</p> <p>Considerando 8</p>	
<p>«8. Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza volta a garantire la solidità dei sistemi di compensazione e pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria. Occorre che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti e che siano pertanto consultati in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, riconoscimento dei CSD di paesi terzi e approvazione di collegamenti tra CSD. È inoltre opportuno che, sempre nell'ottica di un pieno coinvolgimento, essi siano consultati in sede di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento lascino impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire che i sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi siano efficienti ed affidabili.»</p>	<p>«8. Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza volta a garantire la solidità dei sistemi di compensazione e pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria. Occorre che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti e che siano peraltro pertanto consultati in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, riconoscimento dei CSD di paesi terzi e approvazione di collegamenti tra CSD. Al fine di prevenire la progressiva affermazione di serie parallele di norme, È inoltre opportuno che, sempre nell'ottica di un pieno coinvolgimento, essi siano opportunamente coinvolti e che siano consultati in sede di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni. È opportuno che Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire che i sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi siano efficienti ed affidabili. L'accesso alle informazioni da parte dei membri del SEBC è di centrale importanza per uno svolgimento adeguato della supervisione delle infrastrutture del mercato finanziario e della funzione di banca centrale di emissione.»</p>

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
----------------------------------	----------------------------------

Nota esplicativa

La modifica è volta a sottolineare l'importanza di una cooperazione stretta e paritaria tra l'AESFEM e il SEBC nella preparazione dei progetti di norme tecniche. Essa inoltre riguarda l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati e funge da sostegno per le modifiche proposte all'articolo 20.

Modifica n. 3

Considerando 25

<p>«25. Considerando la natura internazionale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano in linea con le raccomandazioni formulate da CSPR-IOSCO e SEBC-CESR. Occorre che l'AESFEM tenga conto delle norme vigenti e della loro evoluzione nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, e gli orientamenti e le raccomandazioni previsti dal presente regolamento e nel proporre la revisione.»</p>	<p>«25. Considerando la natura internazionale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano in linea con le raccomandazioni formulate dai principi CSPR-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari e le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli e le raccomandazioni per le controparti centrali nell'Unione europea di SEBC-CESR. Occorre che l'AESFEM tenga conto delle norme vigenti e della loro evoluzione nell'elaborare proporre le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, e gli orientamenti e le raccomandazioni di cui previsti dal presente regolamento e nel proporre la revisione.»</p>
---	--

Nota esplicativa

La modifica è volta a rendere più chiaro il testo del presente considerando e tiene conto dell'adozione dei principi CSPR-IOSCO.

Modifica n. 4

Considerando 35

<p>«35. Occorre che la sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD sia garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. Occorre che il requisito che impone che i servizi accessori di tipo bancario vengano forniti da soggetti giuridici separati non impedisca ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD siano pienamente attenuati. Per i collegamenti di interoperabilità è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento, l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento e il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante. Occorre che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi criteri.»</p>	<p>«35. Occorre che la sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD sia garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. Occorre che il requisito che impone che i servizi accessori di tipo bancario vengano forniti da soggetti giuridici separati non impedisca ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD siano pienamente attenuati. Per i collegamenti di interoperabilità, è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici la Direttiva 98/26/CE impone che, per quanto possibile, i sistemi garantiscano che le proprie norme siano coordinate per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento, l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento e il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante. Occorre che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi criteri.»</p>
---	---

Nota esplicativa

La modifica introduce un riferimento alla Direttiva 98/26/CE, il cui articolo 3, paragrafo 4, impone ai sistemi di coordinare, per quanto possibile, le norme di tutti i sistemi interoperabili interessati. Si veda anche la proposta di aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 45 della proposta di regolamento.

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
----------------------------------	----------------------------------

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 4 e paragrafo 5 (nuovo)

«4. Gli articoli da 9 a 18 e l'articolo 20, nonché le disposizioni del titolo IV, non si applicano ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.»	«4. Gli articoli da 9 a 18 e l'articolo 20, nonché le disposizioni del titolo IV, il presente regolamento non si applicano ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima. 5. Nonostante il disposto del paragrafo 4, il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli da 9 a 18, 20, 25 e 44 e delle disposizioni del titolo IV, si applica ai membri del SEBC nella gestione di un sistema di regolamento titoli e nello svolgimento dei servizi di base elencati nella sezione A dell'allegato.»
--	---

Nota esplicativa

La BCE è in favore di una esenzione generale dalla legislazione in materia di servizi finanziari dei membri del SEBC. Allo stesso tempo, la BCE sostiene l'applicazione della proposta di regolamento, ad eccezione dei requisiti di autorizzazione e vigilanza di cui agli articoli da 9 a 18 e 20, nonché al titolo IV, ai membri del SEBC che gestiscono sistemi di regolamento titoli. Ciò è riflesso nella modifica. Inoltre, il riferimento ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe è eliminato, in quanto reso inutile dal riferimento ai membri del SEBC.

Modifica n. 6

Articolo 2, paragrafo 1

«“depositario centrale di titoli” (“CSD”): persona giuridica che gestisce un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell'allegato;»	«“depositario centrale di titoli” (“CSD”): persona giuridica che gestisce un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno uno dei altri servizi di base di cui alla sezione A dell'allegato;»
--	---

Nota esplicativa

La modifica interviene sulla definizione di CSD al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare derivante dalla creazione da parte di un CSD di due o tre persone giuridiche per svolgere diverse attività di base evitando la soggezione al regolamento applicabile ai CSD. La BCE ritiene che ogni persona giuridica che offra uno qualsiasi dei servizi di base indicati nella sezione A dell'allegato dovrebbe essere soggetta al regolamento.

Modifica n. 7

Articolo 3, paragrafo 1

«1. Le società che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l'accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o tramite l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata.»	«1. Le società persone giuridiche che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l'accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o tramite l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata.»
--	---

Nota esplicativa

I valori mobiliari possono essere emessi da società o da altre persone giuridiche, quali gli Stati membri o le relative autorità regionali o locali, ovvero gli organismi pubblici internazionali. Si propone di ampliare la portata dell'articolo 3, paragrafo 1, della proposta di regolamento al fine di comprendere emittenti diverse dalle società, sostituendo il termine «società» con «persone giuridiche». Qualora tale proposta fosse accettata, sarebbe opportuno modificare di conseguenza l'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

Modifica n. 8

Articolo 6, paragrafo 4

«4. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elabora, in consultazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure che consentono di confermare i dettagli	«4. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elabora, in consultazione stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure
--	--

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
pertinenti delle operazioni e che facilitano il regolamento (paragrafi 1 e 2) nonché per specificare i dettagli degli strumenti di monitoraggio che individuano i probabili mancati regolamenti di cui al paragrafo 3.	che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni e che facilitano il regolamento (paragrafi 1 e 2) nonché per specificare i dettagli degli strumenti di monitoraggio che individuano i probabili mancati regolamenti di cui al paragrafo 3.
[...]	[...]

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire l'opportuno coinvolgimento del SEBC nell'elaborazione di progetti di norme di regolamentazione da parte dell'AESFEM.

Modifica n. 9

Articolo 7, paragrafo 1

«1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD comunica regolarmente all'autorità competente ed a qualsiasi persona avente un interesse legittimo il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.»	«1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD comunica regolarmente all'autorità competente, alle autorità di cui all'articolo 11 ed a qualsiasi persona avente un interesse legittimo il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.»
--	---

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a garantire la disponibilità di informazioni tempestive e adeguate alle autorità competenti e ai membri del SEBC.

Modifica n. 10

Articolo 8

«1. L'autorità interessata dello Stato membro il cui diritto è applicabile al sistema di regolamento titoli gestito da un CSD garantisce l'applicazione degli articoli 6 e 7 e sorveglia l'applicazione delle penalità imposte, in stretta cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione, dei sistemi organizzati di negoziazione e delle controparti centrali di cui all'articolo 7. In particolare, le autorità sorveglia l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, nonché delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 6.	«1. L'autorità interessata dello Stato membro il cui diritto è applicabile al sistema di regolamento titoli gestito da un CSD di cui all'articolo 10 garantisce l'applicazione o l'applicazione degli articoli 6 e 7 e sorvegliano o sorvegliano l'applicazione delle di ogni penalità imposte, in stretta cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione, dei sistemi organizzati di negoziazione e delle controparti centrali di cui all'articolo 7, e le autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1. In particolare, letali le autorità sorvegliano l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, nonché delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 6.
2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l'AESFEM può emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»	2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l'AESFEM può emanare, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Nota esplicativa

Il concetto di «autorità interessata» non è definito nell'articolo 1 della proposta di regolamento. La modifica al paragrafo 1 è volta a chiarire che le autorità di cui agli articoli 10 e 11, paragrafo 1, dovrebbero garantire il rispetto degli articoli 6 e 7. La BCE nota anche che il riferimento alla legge applicabile non è in linea con la terminologia utilizzata nella Direttiva 98/26/CE ⁽²⁾. La modifica proposta al paragrafo 2 è volta a garantire l'opportuno coinvolgimento dei membri del CERS. Di conseguenza dovrebbero

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
<p>modificarsi l'articolo 7, paragrafo 8, l'articolo 15, paragrafi 7 e 8, l'articolo 20, paragrafi 8 e 9, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafi 3 e 4, l'articolo 30, paragrafo 6, l'articolo 34, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 6, l'articolo 36, paragrafo 9, l'articolo 42, paragrafo 7, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 6, l'articolo 50, paragrafo 6, l'articolo 51, paragrafo 5, l'articolo 53, paragrafo 6, l'articolo 57, paragrafo 5 e l'articolo 58, paragrafo 4.</p>	

Modifica n. 11

Articolo 11, paragrafo 1

<p>«1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:</p> <p>a) l'autorità responsabile della supervisione del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;</p> <p>b) se del caso, la banca centrale nell'Unione nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, oppure, in caso di regolamento attraverso un ente creditizio in conformità del titolo IV, la banca centrale nell'Unione che emette la valuta pertinente.»</p>	<p>«1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:</p> <p>a) l'autorità responsabile della supervisione del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;</p> <p>b) se del caso, la banca centrale nell'Unione che emette la valuta in cui ha luogo il regolamento;</p> <p>c) se del caso, il membro del SEBC nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, oppure, in caso di regolamento attraverso un ente creditizio in conformità del titolo IV, la banca centrale nell'Unione che emette la valuta pertinente.»</p>
---	--

Nota esplicativa

La modifica è volta a chiarire il ruolo delle banche centrali di emissione, e il fatto che il regolamento in moneta di banca centrale dovrebbe intendersi come regolamento nella valuta emessa da quella banca centrale.

Modifica n. 12

Articolo 12, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo

<p>«Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 9 e 11 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM può emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 9 a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»</p>	<p>«Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 9 e 11 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 9 a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»</p>
--	---

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a garantire l'opportuno coinvolgimento dei membri del SEBC nella preparazione degli indirizzi dell'AESFEM, in qualità di autorità di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento.

Modifica n. 13

Articolo 13

<p>«Le autorità di cui agli articoli 9 e 11 informano immediatamente l'AESFEM e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti sono stabiliti.»</p>	<p>«Fatta salva la notifica di cui all'articolo 6 della Direttiva 98/26/CE le autorità di cui agli articoli 9 e 11 informano immediatamente l'AESFEM e il CERS e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità di una valuta in cui ha luogo il regolamento, sull'integrità della politica monetaria e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti sono stabiliti.»</p>
--	---

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
<i>Nota esplicativa</i>	
<p><i>La modifica mira a coinvolgere il CERS in ragione della natura della situazione di emergenza cui si fa riferimento e che potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità del sistema finanziario. È anche volta a chiarire che la stabilità delle valute interessate e l'integrità della politica monetaria sono fattori rilevanti per la sicurezza dei CSD. È opportuno che la procedura informativa di cui al presente articolo faccia salva la notifica obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 98/26/CE.</i></p>	
Modifica n. 14	
Articolo 15, paragrafo 5	
<p>«5. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:</p> <p>[...]</p>	<p>«5. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti, e le autorità di cui all'articolo 11, dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:</p> <p>[...]</p>
<i>Nota esplicativa</i>	
<p><i>I principi CSPR-IOSCO sottolineano l'importanza della cooperazione tra banche centrali, autorità di vigilanza e altre autorità competenti. La modifica proposta è volta a garantire tale cooperazione rispetto alle norme applicabili all'autorizzazione dei CSD. Qualora tale proposta fosse accettata, sarebbe opportuno modificare di conseguenza l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 2, nonché gli articoli 22 e 23 della proposta di regolamento.</i></p>	
Modifica n. 15	
Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)	
<p>«Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell'articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>d) creazione di un collegamento tra CSD.»</p>	<p>«Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell'articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:</p> <p>[...];</p> <p>d) creazione di un collegamento di interoperabilità tra CSD.»</p>
<i>Nota esplicativa</i>	
<p><i>In considerazione della sua onerosità sotto il profilo amministrativo, la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dovrebbe essere limitata ai collegamenti tra CSD interoperabili. Si propone inoltre di modificare nello stesso senso gli articoli 45, paragrafo 2, e 50, paragrafo 3, della proposta di regolamento.</i></p>	
Modifica n. 16	
Articolo 19, paragrafo 2	
<p>«2. Le banche centrali informano immediatamente l'AE-SFEM dei CSD che esse gestiscono.»</p>	<p>«2. Le banche centrali membri del SEBC informano immediatamente l'AE-SFEM dei sistemi di regolamento titoli CSD che esse gestiscono.»</p>
<i>Nota esplicativa</i>	
<p><i>La modifica è volta a chiarire la portata dell'articolo 19, paragrafo 2. In linea con il considerando 9 e l'articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento, essa chiarisce che i membri del SEBC non gestiscono i CSD, ma possono gestire un sistema di regolamento titoli e svolgere un altro servizio di base elencato nella sezione A dell'allegato.</i></p>	
Modifica n. 17	
Articolo 20	
<p>«1. L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto.</p> <p>[...]</p>	<p>«1. L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o associato, ovvero potrebbe essere esposto o associato. L'autorità competente ha il diritto di raccogliere le informazioni pertinenti necessarie per la propria valutazione.</p> <p>[...]</p>

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
<p>4. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta tempestivamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD.</p> <p>5. L'autorità competente informa regolarmente, e almeno una volta l'anno, le autorità interessate di cui all'articolo 11 circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.</p> <p>[...]</p>	<p>4. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta coopera strettamente e tempestivamente con le autorità interessate di cui all'articolo 11 per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD.</p> <p>5. L'autorità competente informa discute regolarmente, e almeno una volta l'anno, in via preliminare con le autorità interessate di cui all'articolo 11 circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.</p> <p>[...]</p>

Nota esplicativa

La modifica al paragrafo 1 è volta a garantire che le autorità competenti raccolgano e ricevano tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione e l'analisi macroprudenziale dei rischi ai quali il CSD è esposto, o potrebbe essere esposto, compresi i rischi associati al suo ruolo sistemico.

Le modifiche ai paragrafi 4 e 5 sono volte a formalizzare la stretta cooperazione tra le autorità competenti, le autorità di supervisione e le altre autorità interessate.

Modifica n. 18

Articolo 21, paragrafo 2

<p>«2. Un CSD che intende prestare i propri servizi nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stabilito le seguenti informazioni:</p> <p>a) lo Stato membro nel quale intende operare;</p> <p>b) il programma operativo indicante in particolare i servizi che intende prestare;</p> <p>c) nel caso di una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.»</p>	<p>«2. Un CSD che intende prestare i propri servizi nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stabilito le seguenti informazioni:</p> <p>a) lo Stato membro nel quale intende operare;</p> <p>b) il programma operativo indicante in particolare i servizi che intende prestare, compresa la valuta o le valute che tratta;</p> <p>c) nel caso di una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.»</p>
---	---

Nota esplicativa

Il CSD dovrebbe fornire informazioni in merito alla valuta o alle valute in cui esegue il regolamento. Tali informazioni sono necessarie al fine di determinare le banche centrali di emissione che dovrebbero essere coinvolte nel processo di autorizzazione e di valutazione del CSD in questione.

Modifica n. 19

Articolo 21, paragrafo 3

<p>«3. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.»</p>	<p>«3. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette tali informazioni alle autorità di cui all'articolo 11 e all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.»</p>
---	---

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che siano fornite le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della proposta di regolamento anche alle autorità di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento immediatamente e in modo paritario.

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
Modifica n. 20	
Articolo 20 bis Segreto professionale (nuovo)	
[Nessun testo]	<p>«1. Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità di cui agli articoli 10 e 11 e per l'AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti, dall'AESFEM o dal CERS.</p> <p>Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l'identificazione di singoli CSD o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o da altre disposizioni del presente regolamento.</p> <p>2. Qualora un CSD sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.</p> <p>3. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità di cui agli articoli 10 e 11, l'AESFEM, gli organismi e le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro funzioni, fra cui la comunicazione di informazioni a un ente sovraordinato, per quanto riguarda le autorità competenti, nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni, o entrambe. Qualora l'AESFEM, l'autorità competente o altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità ricevente può utilizzarle per altri scopi non commerciali.</p> <p>4. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l'AESFEM o le autorità di cui agli articoli 10 e 11, si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi delle loro funzioni statutarie e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
	5. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità di cui agli articoli 10 e 11 si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.»

Nota esplicativa

Con la presente modifica, la BCE propone di introdurre un regime in materia di segretezza professionale simile a quello previsto da altre normative europee in materia di servizi finanziari, quali il regolamento EMIR. A tal fine si propone l'inserimento di un nuovo articolo 20 bis.

Modifica n. 21

Articolo 20 *ter* Scambio di informazioni (nuovo)

[Nessun testo]	<p>«1. L'AESEFEM, le autorità di cui agli articoli 10 e 11, nonché le altre autorità interessate, si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.</p> <p>2. Le autorità di cui agli articoli 10 e 11, le altre autorità interessate, l'AESEFEM e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>3. Le autorità competenti trasmettono al CERS e ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.»</p>
----------------	---

Nota esplicativa

Con la presente modifica, la BCE propone di introdurre un regime per lo scambio di informazioni simile a quello previsto da altre normative europee in materia di servizi finanziari, quali il regolamento EMIR. A tal fine si propone l'inserimento del nuovo articolo 20 *ter*.

Modifica n. 22

Articolo 22, paragrafo 7

<p>«7. L'AESEFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.</p> <p>L'AESEFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»</p>	<p>«7. L'AESEFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.</p> <p>L'AESEFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»</p>
---	--

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti nella preparazione dei progetti di norme tecniche di attuazione.

Modifica n. 23

Articolo 23, paragrafo 2

<p>«2. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, l'AESEFEM riconosce un CSD stabilito in un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per fornire i servizi di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6;</p>	<p>«2. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, l'AESEFEM riconosce un CSD stabilito in un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per fornire i servizi di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6;</p>
--	--

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
b) il CSD è soggetto ad un'autorizzazione e ad una vigilanza effettive, che garantiscano la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo in questione;	b) il CSD è soggetto ad un'autorizzazione, e ad una vigilanza e una supervisione effettive o, qualora il sistema di regolamento titoli sia gestito da una banca centrale, una supervisione , che garantiscano la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo in questione;
c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità competenti del paese terzo in questione conformemente al paragrafo 7.»	c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità competenti interessate del paese terzo in questione conformemente al paragrafo 7.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che la condizione di cui alla lettera b) si applichi ai CSD di paesi terzi gestiti dalle banche centrali e soggetti solo a sorveglianza, come avviene attualmente per alcuni CSD gestiti dalle BCN nell'Unione. Il paragrafo 2, lettera c), dovrebbe comprendere le banche centrali sia nella veste di autorità di sorveglianza, sia in quella di banche centrali di emissione.

Modifica n. 24

Articolo 23, paragrafo 3

«3. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'AESFEM si consulta con:	«3. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'AESFEM si consulta con:
a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi;	a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi;
b) le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD stabiliti nell'Unione con i quali un CSD di un paese terzo CSD ha stabilito collegamenti;	b) le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD stabiliti nell'Unione con i quali un CSD di un paese terzo CSD ha stabilito collegamenti;
c) le autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);	c) le autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);
d) l'autorità del paese terzo responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD.»	d) l'autorità del paese terzo responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che la banca centrale di emissione interessata sia coinvolta nella valutazione effettuata dall'AESFEM, in linea con i principi CSPR-IOSCO.

Modifica n. 25

Articolo 25, paragrafo 5

«5. I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente i verbali delle riunioni.»	«5. I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente e del revisore i verbali delle riunioni.»
--	--

Nota esplicativa

La modifica rende tale disposizione coerente con l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento EMIR.

Modifica n. 26

Articolo 28, paragrafo 5

«5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un organismo pubblico e quando l'esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'organismo pubblico e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»	«5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un organismo pubblico e quando l'esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'organismo pubblico e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti del CSD interessato sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»
--	---

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
----------------------------------	----------------------------------

Nota esplicativa

La modifica apporta variazioni redazionali. Inoltre, si propone di eliminare l'ultima parte della frase, poiché la proposta di regolamento non prevede specifici requisiti per l'elaborazione di tale quadro operativo.

Modifica n. 27

Articolo 35

«1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere, nei conti presso il CSD, i titoli di un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.»	«1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere separare , nei conti presso il CSD, i titoli di un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.»
2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere i propri titoli da quelli dei suoi clienti.	2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere separare i propri titoli da quelli dei suoi clienti.
3. Un CSD offre di tenere registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere i titoli di ciascuno dei clienti di tale partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso ("segregazione per singolo cliente").	3. Un CSD offre di tenere registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere separare i titoli di ciascuno dei clienti di tale partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso ("segregazione per singolo cliente").
[...]	[...]

Nota esplicativa

La modifica mira a chiarire che è opportuno che i titoli detenuti dai clienti siano separati da quelli del CSD e degli altri clienti, in coerenza con il principio CSPR-IOSCO n. 11.

Modifica n. 28

Articolo 36, paragrafo 6

«6. Un CSD assicura il carattere definitivo del regolamento entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento. Su richiesta del suo comitato degli utenti, il CSD installa sistemi che consentono il regolamento infragiornaliero o in tempo reale.»	«6. Un CSD assicura il carattere definitivo del regolamento entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento. Su richiesta del suo comitato degli utenti, il CSD installa sistemi procedure operative che consentono il regolamento infragiornaliero o in tempo reale.»
--	--

Nota esplicativa

Nel contesto della proposta di regolamento, il termine «sistema» ha un significato preciso, come definito nell'articolo 2 della Direttiva 98/26/CE. La modifica è volta a evitare qualsiasi interpretazione indesiderata del termine «sistema».

Modifica n. 29

Articolo 37, paragrafo 1

«1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che opera in tale valuta, se pratico o possibile.»	«1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale di emissione che opera in tale valuta, se pratico o possibile.»
---	---

Nota esplicativa

Al fine di preservare la sicurezza e l'efficienza del regolamento e in linea con i principi CSPR-IOSCO, tale disposizione deve essere completata prevedendo che, per le operazioni denominate nella valuta del paese di regolamento, i CSD dovrebbero effettuare i regolamenti in moneta di banca centrale, se pratico o possibile. La modifica è volta a specificare che i conti per il regolamento in contanti dovrebbero essere aperti presso la banca centrale di emissione della valuta, piuttosto che presso qualsiasi banca centrale che operi con tale valuta.

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE (1)
Modifica n. 30	
Articolo 39 della proposta di regolamento	
«I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere.»	«I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi, sistemic o di altro genere.»
<i>Nota esplicativa</i>	
<i>I CSD sono ritenuti infrastrutture di mercato importanti sotto il profilo sistemico. Per tale ragione, i requisiti prudenziali loro applicabili dovrebbero essere volti alla gestione del rischio sistemico.</i>	
Modifica n. 31	
Articolo 40, paragrafo 2	
«2. I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo che possano essere esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento dei partecipanti.»	«2. I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo che possano essere esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento dei partecipanti.»
<i>Nota esplicativa</i>	
<i>Si tratta di modifica redazionale. L'esecutività di norme, procedure e contratti comporta automaticamente la loro esecutività in tutte le giurisdizioni pertinenti.</i>	
Modifica n. 32	
Articolo 45, paragrafo 4	
«4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.»	«4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento o il trasferimento a CSD terzi di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.»
<i>Nota esplicativa</i>	
<i>La presente modifica riguarda i problemi relativi alla possibile creazione di titoli laddove un trasferimento provvisorio sia cancellato e i titoli trasferiti provvisoriamente siano trasferiti a un altro CSD. Tali rischi sono relativi all'integrità dell'emissione.</i>	
Modifica n. 33	
Articolo 45, paragrafo 8 bis (nuovo)	
[Nessun testo]	«Un CSD deve prevedere strutture dei conti adeguate al fine di permettere ai partecipanti, compresi gli altri CSD, di connettersi al suo sistema. La struttura dei conti è sostenuta da sistemi di regolamento, di custodia e fiscali adeguati.»
<i>Nota esplicativa</i>	
<i>Il funzionamento opportuno del collegamento tra CSD non è possibile, salvo che il CSD cui è collegato un altro CSD offra strutture dei conti adeguate, ad esempio sotto forma di strutture dei conti omnibus.</i>	
Modifica n. 34	
Articolo 45, paragrafo 9	
«9. L'AESEFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali	«9. L'AESEFEM elabora, in consultazione stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i metodi di valutazione degli stessi.»	casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, le disposizioni di cui al paragrafo 8 bis sulle strutture dei conti adeguate compresi i sistemi pertinenti e i metodi di valutazione degli stessi.»

Nota esplicativa

La finalità della modifica è di prevedere l'adozione di norme tecniche da parte dell'AESFEM in relazione alle strutture dei conti per i collegamenti tra CSD.

Modifica n. 35

Articolo 46

«1. Le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto.	«1. Fatti salvi gli articoli 2, lettera a), 9 e 10 della Direttiva 98/26/CE, Le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto. Si presume che il conto sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la residenza abituale, determinata ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Se il conto è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, il diritto applicabile è quello che disciplina il sistema di regolamento titoli.	2. Se il conto è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, il diritto applicabile è quello che disciplina il sistema di regolamento titoli. Qualora la legge dello Stato membro in cui il conto è detenuto sia diversa dalla legge che disciplina il sistema di regolamento titoli e questo sia stato creato in conformità all'articolo 2 della Direttiva 98/26/CE, la legge applicabile è quella che disciplina il sistema di regolamento titoli.
3. Se il conto non è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, si presume che esso sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la residenza abituale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.	3. Se il conto non è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, si presume che esso sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la residenza abituale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Quando il presente articolo prescrive l'applicazione della legge di un determinato paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.»	4.3. Quando il presente articolo prescrive l'applicazione della legge di un determinato paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento prevede un'eccezione alla regola principale stabilita nell'articolo 46, paragrafo 1, e permette di scegliere la legge in relazione ai conti utilizzati per il regolamento in un sistema di regolamento titoli. La nozione di sistema di regolamento titoli è definita come un sistema formale disciplinato dalla legge di uno Stato membro scelto dai partecipanti ⁽³⁾. Di conseguenza, poiché i partecipanti sono in grado di scegliere la legge applicabile al sistema di regolamento titoli, la legge che governa tale sistema, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, della proposta di regolamento, è soggetta alla scelta della legge applicabile e può differire dalla legge del luogo in cui è stabilito il CSD. Ciò crea incertezza giuridica in merito alla legge applicabile in relazione ai titoli regolati sui conti di un CSD. La modifica è volta a limitare la portata della scelta della legge applicabile, occupandosi di taluni casi specifici in cui la legge dello Stato membro in cui sono detenuti i conti sia diversa da quella che disciplina le norme del sistema di regolamento titoli.

Modifica n. 36

Articolo 52, paragrafo 2

«2. [...] Sulla base di una valutazione dell'impatto dettagliata, della consultazione delle imprese interessate e dei pareri dell'ABE, dell'AESFEM e della BCE, la Commissione adotta	«2. [...] Sulla base di una valutazione dell'impatto dettagliata, della consultazione delle imprese interessate e dei pareri dell'ABE, dell'AESFEM, e della BCE, e delle autorità di
---	--

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
una decisione di esecuzione ai sensi della procedura di cui all'articolo 66. La Commissione motiva la propria decisione di esecuzione.	vigilanza, nonché la valutazione del CERS, la Commissione adotta una decisione di esecuzione ai sensi della procedura di cui all'articolo 66. La Commissione motiva la propria decisione di esecuzione.
[...]	[...]

Nota esplicativa

La modifica chiarisce che le imprese interessate sono CSD e che anche il CERS presenterebbe alla Commissione la propria valutazione.

Modifica n. 37

Articolo 52, paragrafo 3

«3. Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento, deve ottenere l'autorizzazione a designare a tal fine un ente creditizio autorizzato conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, a meno che l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, non abbia accertato, sulla base delle prove disponibili, che l'esposizione di un ente creditizio verso la concentrazione dei rischi a norma dell'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, non sia sufficientemente attenuata. In quest'ultimo caso, l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, può chiedere al CSD di designare più di un ente creditizio. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.»	«3. Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento, deve ottenere l'autorizzazione a designare a tal fine un ente creditizio autorizzato conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, a meno che l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, non abbia accertato, sulla base delle prove disponibili, che l'esposizione di un ente creditizio verso la concentrazione dei rischi a norma dell'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, non sia sufficientemente attenuata. In quest'ultimo caso, l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, può chiedere al CSD di designare più di un ente creditizio. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento come definiti nell'articolo 2, lettera d), della Direttiva 98/26/CE. »
---	---

Nota esplicativa

La modifica è volta a chiarire che un ente creditizio designato deve essere considerato agente di regolamento ai sensi della Direttiva 98/26/CE per il contante delle operazioni su titoli, così fornendo carattere definitivo agli ordini di trasferimento relativi a tale contante.

Modifica n. 38

Articolo 53, paragrafo 5

«5. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente.	«5. L'AESFEM elabora, in consultazione stretta cooperazione con i membri del SEBC e l'ABE , progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente.
[...]	[...]

Nota esplicativa

La modifica è volta a coinvolgere l'ABE nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 53, paragrafo 5, poiché l'oggetto delle stesse è relativo a informazioni concernenti gli enti creditizi.

⁽¹⁾ Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

⁽²⁾ Si veda in particolare la Direttiva 98/26/CE, ove si fa riferimento alla legge di disciplina piuttosto che a quella applicabile.

⁽³⁾ Si veda a tal proposito l'articolo 2 della Direttiva 98/26/CE, ove si fa riferimento alla legge di disciplina piuttosto che a quella applicabile.

IV
(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE
EUROPEA

CONSIGLIO

Elenco dei punti nazionali d'informazione sul calcio
(2012/C 310/03)

Gli aggiornamenti vanno inviati a: lewp@consilium.europa.eu

SM	Servizio	Indirizzo	Telefono/Fax	E-mail
BE	Police fédérale Direction générale de la police administrative Direction des opérations et informations Sécurité intégrale football (SIF)	Rue Fritz Toussaintstraat 8 1050 Bruxelles	+32 26426019 +32 26426070 +32 26464940 (Fax)	ivv-sif@skynet.be
BG	National Information Centre — Sport Events Security Unit Criminal Police Department National Police Chief Directorate Ministry of Interior	Alexander Malinov blvd. 1 1715 Sofia	+359 29828610 +359 29316080 (Fax)	nfip@mvr.bg
CZ	Policejní prezidium České republiky Úřad služby kriminální policie a vyšetřování (Police Presidium of the Czech Republic Bureau of Criminal Police and Investigation Service)	Strojnická 27 PO Box 62/KPV 170 89 Praha 7	+420 974824105 +420 974824150 +420 603190315 +420 603190084 +420 974824289 (Fax)	uskp.v.podatelna@mvcz.cz cz.sis@mvcz.cz
DK	Danish National Police Communication Centre	Ejby Industrivej 125-135 2620 Glostrup	+45 33430601 +45 33322771 (Fax)	NEC@politi.dk

SM	Servizio	Indirizzo	Telefono/Fax	E-mail
DE	Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW) Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) Central Sports Intelligence Unit Germany	Hammfelddamm 4a 41460 Neuss	+49 2034175-4130 +49 2034175-4131 +49 2034175-4257 +49 2034175-4258 +49 2034175-4904 (Fax)	zis@polizei.nrw.de
EE	Coordination Division Development Bureau Public Order Police Department Police and Border Guard Board	Ädala 4e 10614 Tallinn	+372 6123229 +372 6123910 (24 h) +372 6123209 (Fax)	nfip.estonia@list.pol.ee
EL	Ministry of Public Order and Citizen Protection/Hellenic Police Headquarters/General Policing Division	P. Kanellopoulou Ave. 4 101 77 Athens	+30 2106924929 +30 6977788519 +30 2106998150 (Fax)	nfipgreece@astynomia.gr
ES	National Sport Office -Oficina Nacional de Deportes- Secretaría General de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana	Calle Julián González Segador, s/n 28043 Madrid	+34 915822710 +34 915822711 +34 915822712 (Fax)	ond@policia.es
FR	Direction centrale de la sécurité publique Division nationale de lutte contre le hooliganisme	11 rue Cambacérès 75011 Paris	+33 149274845 +33 140072279 (Fax)	dcsp.pnif@interieur.gouv.fr
IE	National Football Information Points, National Criminal Intelligence Security and Intelligence	Garda Headquarters Phoenix Park Dublin 8	+353 16661815	SI_NCIU@garda.ie
IT	Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Ordine Pubblico	Piazza del Viminale 1 00184 Roma RM	+39 0646527993 +39 0646547798 (Fax)	cnims@interno.it
CY	Ministry of Justice and Public Order Cyprus Police Headquarters, Operations Branch National Football Information Point	Antistratigou Evangelou Floraki str. 1478 Nicosia	+357 22808559 +357 22808341 (Fax)	nfiphq@police.gov.cy
LV	Central Public Order Police Department of State Police	Čiekurkalna 1. līnija K-4 Rīga, LV-1026	+371 67829335 +371 67829449 (Fax)	pasakumi@vp.gov.lv
LT	Police Department under the MoI Public Police Board	Saltoniskiu g. 19 LT-08105 Vilnius	+370 52719867 +370 52717951 (Fax)	nfip-lithuania@policija.lt
	For urgent cases (24/7 service) Lithuanian Criminal Police Bureau International Liaison Office	Liepyno g. 7 LT-08105 Vilnius	+370 52719900 +370 52719924 (Fax)	office@ilnb.lt
LU	Direction générale de la police Grand-Ducale Direction des opérations et de la prévention	2957 Luxembourg	+352 49972360 +352 49972399 (Fax)	dop@police.etat.lu

SM	Servizio	Indirizzo	Telefono/Fax	E-mail
HU	Hungarian National Police Law Enforcement Directorate Public Order Department	Budapest Teve u. 4-6. 1139	+36 14435507 +36 14435543 (Fax)	nfiphungary@orfk.police.hu
MT	Police General Headquarters Protective Services Malta Police Force	Police General Headquarters St. Calcidonio Square Floriana FRN 1530	+356 21224001 +356 21226183 (Fax)	carmelo.magri@gov.mt
NL	National Football Information Point, CIV	PO Box 8300 3503 RH Utrecht	+31 306577222 +31 306577239 (Fax)	civ@wxs.nl civ@utrecht.politie.nl http://www.civ-voetbal.com
AT	Bundesministerium für Inneres (Ministry of Interior) Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit Abteilung II/11 — Sportangelegenheiten	Türkenstraße 22 1090 Wien	+43 13131085501 +43 13131085590 (Fax)	BMI-II-11@bmi.gv.at
PL	General Headquarters of Police General Police Staff National Football Information Point	ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa	+48 226015034 +48 226013537 +48 226012823 +48 226015001 (Fax)	kpk@policja.gov.pl
PT	Polícia de Segurança Pública Direcção Nacional Departamento de Informações Policiais	Largo da Penha de França 1.º 1199-010 Lisboa	+351 218111000 +351 218147705 (Fax)	pnif@psp.pt
RO	Ministry of Administration and Interior/General Inspectorate of Romanian Gendarmerie — National Football Information Point	Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1 013894 Bucureşti	+40 213198065 +40 214096557 +40 213198065 (Fax)	nfip@mai.gov.ro
SI	Ministry of the Interior Uniformed Police Directorate General Police Division	Štefanova ulica 2 SI-1501 Ljubljana	+386 14284989 +386 14284751 +386 14284791 (Fax)	ssp.uup@policija.si
SK	Národné informačné centrum NUI Bratislava (NFIP Bratislava)	Vajnorská 25 Bratislava	+421 0961050318 +421 0961059002 (Fax)	divackenasilie@minv.sk nic@nui.minv.sk (non EU countries only)
FI	Helsinki Police, Operational Policing Department	Pasilanraito 11 FI-00240 Helsinki	+358 718776111 +358 718772812 (Fax)	nfip-fin@poliisi.fi
SE	National Bureau of Investigation, International Police Cooperation Division (IPO)	Box 12256 SE-102 26 Stockholm	+46 105637000 +46 86514203 (Fax)	ipo@rkp.police.se
UK	UKFPU (United Kingdom Football Policing Unit)	PO Box 51997 London SW9 6TN	+44 2077857161-82 +44 2077857184 (Fax)	footballdesk@fpu.pnn.police.uk

SM	Servizio	Indirizzo	Telefono/Fax	E-mail
Europol		Visitors address: Eisenhowerlaan 73 2517 KK Den Haag NEDERLAND Postal address: Europol PO Box 908 50 2509 LW Den Haag NEDERLAND	+31 703531022	O1@europol.europa.eu navarroj@europol.europa.eu

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 ottobre 2012

(2012/C 310/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2970	AUD	dollari australiani	1,2654
JPY	yen giapponesi	101,70	CAD	dollari canadesi	1,2678
DKK	corone danesi	7,4589	HKD	dollari di Hong Kong	10,0541
GBP	sterline inglesi	0,80650	NZD	dollari neozelandesi	1,5815
SEK	corone svedesi	8,6830	SGD	dollari di Singapore	1,5834
CHF	franchi svizzeri	1,2093	KRW	won sudcoreani	1 441,35
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,1779
NOK	corone norvegesi	7,4005	CNY	renminbi Yuan cinese	8,1267
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5223
CZK	corone ceche	24,950	IDR	rupia indonesiana	12 438,76
HUF	fiorini ungheresi	281,40	MYR	ringgit malese	3,9658
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,744
LVL	lats lettoni	0,6961	RUB	rublo russo	40,2000
PLN	zloty polacchi	4,0978	THB	baht thailandese	39,740
RON	leu rumeni	4,5648	BRL	real brasiliano	2,6428
TRY	lire turche	2,3437	MXN	peso messicano	16,6949
			INR	rupia indiana	68,5060

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a manifestare interesse a far parte del gruppo di esperti multisettoriale e indipendente chiamato a fornire consulenza su forme efficaci di investimento nella salute

(2012/C 310/05)

Il presente invito si rivolge ad esperti che desiderano essere presi in considerazione per far parte del gruppo di esperti multisettoriale e indipendente chiamato a fornire consulenza su forme efficaci di investimento nella salute («il gruppo»), istituito dalla decisione 2012/C 198/06 della Commissione del 5 luglio 2012 ⁽¹⁾.

Il ruolo del gruppo consiste nel fornire alla Commissione consulenza indipendente e multisettoriale su forme efficaci di investimento nella salute. I lavori del gruppo si basano sui principi di eccellenza, indipendenza, approccio multisettoriale e trasparenza.

Composizione e mandato del gruppo

Il gruppo è composto da un massimo di diciassette membri e può coinvolgere, di propria iniziativa e con l'accordo della Commissione, esperti esterni nonché esperti di altri organismi UE chiamati a contribuire ai lavori su questioni specifiche. Gli esperti coinvolti partecipano alle attività e alle delibere sull'argomento in esame con le stesse funzioni, le stesse responsabilità e gli stessi diritti dei membri del gruppo.

I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione in base alle loro competenze in uno o più settori e, come gruppo, coprono la più ampia gamma possibile di discipline. I settori di competenza sono stabiliti nell'allegato I della decisione 2012/C 198/06.

I membri del gruppo hanno un mandato di tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del mandato.

Gli esperti interessati possono presentare la loro candidatura a far parte del gruppo.

Requisiti richiesti

I candidati devono possedere:

- un diploma universitario in un campo scientifico pertinente,
- almeno dieci anni di esperienza professionale,
- una buona conoscenza della lingua inglese.

Il presente invito a manifestare interesse è aperto a esperti dell'UE e dei paesi terzi.

Criteri di selezione

Sarà data la precedenza ai candidati in possesso di:

- esperienza professionale pertinente applicabile ai settori di competenza elencati nell'allegato I della decisione 2012/C 198/06,

⁽¹⁾ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:198:0007:0011:IT:PDF>

- esperienza nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche a livello regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al settore sanitario,
- comprovata eccellenza scientifica in uno o, preferibilmente, più campi attinenti al settore di competenza del gruppo,
- esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare ed internazionale, con particolare riferimento al contesto europeo,
- capacità manageriali e di comunicazione, in particolare nel presiedere ed organizzare gruppi di lavoro, nel gestire informazioni complesse e nel preparare documenti di sintesi.

Procedura di selezione

La procedura di selezione si svolgerà in tre fasi:

- i) verifica dell'ammissibilità delle candidature e dei candidati;
- ii) valutazione comparativa e definizione di un elenco dei candidati più idonei; nonché
- iii) nomina dei membri del gruppo a partire dal suddetto elenco.

Per le fasi i) e ii) sarà creata una giuria composta da funzionari della Commissione responsabili delle politiche e delle normative nei settori della sanità pubblica, dei sistemi sanitari e della ricerca scientifica, e da esperti esterni.

Nella procedura di selezione, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri: indipendenza (possibili conflitti di interesse), rappresentanza di diverse regioni geografiche ed equilibrio tra uomini e donne.

Nomina dei membri

Il Direttore generale della DG Salute e consumatori nomina i membri del gruppo in base all'elenco di candidati stabilito dalla giuria.

I nomi dei membri del gruppo sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altri organismi analoghi della Commissione ⁽¹⁾ e sul sito Internet della direzione generale per la Salute e i consumatori ⁽²⁾.

Indipendenza

I membri del gruppo sono nominati a titolo personale. I candidati devono accludere una dichiarazione di impegno ad agire in modo indipendente da influenze esterne e una dichiarazione relativa agli interessi che possano essere ritenuti pregiudizievole alla loro indipendenza. Essi dovranno confermare che, in caso di nomina, accettano di presentare annualmente una dichiarazione di interesse scritta e dichiarazioni d'interesse tematiche scritte e/o orali, sapendo che saranno rese pubbliche.

Carico di lavoro e indennità

I candidati devono essere disposti a partecipare a riunioni periodiche, a contribuire attivamente a discussioni scientifiche, a esaminare documenti e a fare osservazioni durante le riunioni del gruppo, a partecipare a seminari e audizioni su invito e ad assumere le funzioni di «presidente» e/o «relatore» di gruppi di lavoro, su base ad hoc. La maggior parte dei documenti di lavoro è redatta in inglese e anche le riunioni si svolgono in inglese. I candidati devono tener presente che le riunioni richiedono generalmente un lavoro preparatorio. Si prevede che il gruppo si riunisca in seduta plenaria tra cinque e dieci volte all'anno. I candidati devono essere disposti ad utilizzare strumenti elettronici per la gestione e lo scambio dei documenti e a partecipare a video o audioconferenze.

I membri del gruppo e gli esperti esterni avranno diritto a un'indennità per la partecipazione alle riunioni del gruppo e per i servizi prestati in qualità di relatore su argomenti specifici. Le indennità sono indicate nell'allegato II della decisione 2012/C 198/06.

I membri avranno anche diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformità alle norme stabilite dalla Commissione.

Modalità di presentazione delle candidature

Gli esperti interessati devono compilare e presentare il modulo di candidatura online, al quale vanno allegati un curriculum vitae ed un elenco di pubblicazioni.

⁽¹⁾ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/>

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

L'avviso della procedura di candidatura, il modulo di candidatura e l'informativa sulla protezione dei dati personali sono disponibili all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/health/healthcare/consultations/call_expertpanel_healthinnovation_en.htm

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il **23 novembre 2012**.

Saranno prese in considerazione solo le candidature presentate via Internet, utilizzando il link di cui sopra.

Sono considerate ammissibili solo le candidature comprendenti:

- il modulo di candidatura obbligatorio compilato,
- un curriculum vitae, preferibilmente di lunghezza non superiore a tre pagine (allegato al modulo di candidatura),
- un elenco delle pubblicazioni scientifiche del candidato (allegato al modulo di candidatura),
- una dichiarazione di interesse redatta con esattezza (compresa nel modulo di candidatura).

I documenti giustificativi potranno essere richiesti successivamente. Tutte le manifestazioni di interesse saranno trattate nel rispetto della riservatezza.

La Commissione comunicherà ai candidati i risultati delle procedure di selezione il più presto possibile.

Informazioni di contatto

Per eventuali ulteriori informazioni sul presente invito, contattare:

SANCO-CALL-PANEL@ec.europa.eu

Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati come previsto dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). Questo vale in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza dei suddetti dati.

Il responsabile del trattamento dei dati personali nel quadro del presente invito è Tapani Piha, capo dell'Unità D3 della direzione generale per la Salute e i consumatori.

Per informazioni più dettagliate sulla portata, sugli obiettivi e sui mezzi di trattamento dei dati personali nel contesto del presente invito, i candidati possono consultare l'informativa sulla protezione dei dati personali pubblicata sulla pagina web dell'invito, all'indirizzo di cui sopra.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della
tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

(2012/C 310/06)

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli accordi amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) ⁽¹⁾ per il ciclo di luglio 2013.

L'elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) in materia di Unione doganale ⁽²⁾.

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale, tramite le amministrazioni nazionali, devono pervenire alla Commissione le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 10 dicembre 2012, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare regolarmente l'elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

⁽¹⁾ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6721 — First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 310/07)

1. In data 8 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Reserve Management, L.P. («First Reserve», Stati Uniti) e SK Capital Partners («SK», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa TPC Group Inc. («TPC», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- First Reserve: fondo d'investimento in private equity e infrastrutture specializzato nel settore dell'energia, compresi servizi petroliferi, infrastrutture e riserve di elettricità e di energia,
- SK: società di investimento di capitali privati che opera principalmente nei materiali avanzati, nei prodotti chimici e nel settore sanitario,
- TPC: produzione di prodotti a valore aggiunto derivati da materie prime petrolchimiche, come gli idrocarburi C4 e C3, utilizzati per la produzione di prodotti chimici ad alto rendimento e specialità chimiche.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6721 — First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 310/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6721 — First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 41



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

